



Piazza Nosetto 5
Casella postale 2120
6501 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

13 maggio 2019

Convenzione

Tra la **Città di Bellinzona**, rappresentato dal Municipio,

e

le **Parrocchie di:** 1) **Bellinzona Collegiata**, 2) **Carasso**, 3) **Daro e Artore**, 4) **Ravecchia**, 5) **Camorino**, 6) **Claro**, 7) **Giubiasco**, 8) **Gorduno**, 9) **Gnosca**, 10) **Gudo**, 11) **Moleno**, 12) **Monte Carasso**, 13) **Pianezzo**, 14) **Preonzo**, 15) **S. Antonio**, 16) **Sementina**, rappresentate dai rispettivi Consigli Parrocchiali

Premesso quanto segue:

- in data 2 aprile 2017 è nato il nuovo comune di Bellinzona, esito dell'aggregazione dei precedenti Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio, Sementina;
- sul territorio della nuova Città di Bellinzona operano 16 Parrocchie, nonché la Comunità evangelica;
- le Parrocchie (e la Chiesa evangelica) sono, in base all'ordinamento cantonale, riconosciute quali corporazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 Legge cantonale sulla Chiesa cattolica – RL 191.100);
- prima della costituzione del nuovo Comune di Bellinzona, tutti i precedenti Comuni, con l'eccezione di Gorduno, prevedevano forme di finanziamento all'attività delle Parrocchie, rispettivamente delle Comunità regionali. Tali forme di finanziamento potevano coprire in tutto o in parte la congrua del parroco, la remunerazione degli insegnanti di religione, le spese di manutenzione o riparazione degli edifici del culto rispettivamente dell'area circostante e trovavano fondamento in convenzioni, accordi speciali, consuetudini;
- nella procedura pre-aggregativa era stato esplicitamente assicurato che il nuovo comune avrebbe ripreso e assunto gli accordi e le convenzioni pregresse comprese quelle riguardanti i rapporti con le "Chiese" ma che, in punto ai singoli contributi, sarebbe stata rivista l'entità degli importi per garantire uniformità di prassi e parità di trattamento; era anche stato

segnalato che quelli specifici all'esercizio del culto, in particolare le congrue dei parroci, avrebbero tuttavia potuto essere riformulati per tenere maggiormente conto del carattere laico dell'attività statale;

- la presente Convenzione ha per scopo di dare seguito a questo intento avuto riguardo al ruolo sociale delle Chiese e al riconoscimento normativo del carattere pubblico delle medesime, regolando quindi i rapporti finanziari tra Comune e Chiese locali in modo chiaro, trasparente e secondo i principi dell'equità e della parità di trattamento;

ritenuto pure che:

- l'insegnamento della religione nelle scuole elementari è esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge della Scuola (RL 400.100) e dalla Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata fra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, e l'Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino, dall'altra, del 20 aprile 2017;
- il Cantone ma anche i Comuni partecipano ai costi di regolare manutenzione, di conservazione e di restauro di beni culturali protetti di interesse cantonale o locale in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (RL 445.100) del 13 maggio 1997;

richiamata ancora la Legge organica comunale (LOC), del 10 marzo 1987, e relativo Regolamento di applicazione (RLOC);

Le parti convengono quanto segue:

1. La Città corrisponde annualmente alle Parrocchie del territorio di Bellinzona e alla Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata operante a Bellinzona un contributo di fr. 1'000.- (mille) per Unità Didattica (UD = ora-lezione/anno) agli oneri derivanti loro per la remunerazione degli insegnanti di religione presso le scuole comunali.
2. Le Parrocchie provvedono a regolare direttamente i rapporti di impiego con gli insegnanti, compresi gli oneri sociali;
3. La Città versa inoltre annualmente alle Parrocchie un contributo variabile, corrispondente alla differenza tra il totale dei contributi di cui al p.to 1 e l'importo di fr. 238'500.- (corrispondente alla somma complessiva versata precedentemente dai tredici comuni alle Parrocchie e alla Comunità regionale CER dedotto il nuovo contributo di fr. 15'000.- alla Comunità regionale CER) su un conto comune designato dalle Parrocchie, attualmente su uno della Parrocchia di Giubiasco e, meglio, come al p.to 4 sotto.
Tale somma non può in ogni caso essere utilizzata per scopi o attività di culto (congrue parroci, celebrazioni, riti religiosi, ecc.).
4. La Città provvede al versamento di una quota del 50% dell'importo entro il 31 gennaio per l'anno in corso ed il saldo entro il 31 dicembre. L'importo è versato su un conto comune designato dalle Parrocchie, attualmente su un conto della Parrocchia di Giubiasco che provvederà alla ripartizione secondo i criteri stabiliti d'intesa tra le sedi Parrocchie.
5. La Città di Bellinzona si impegna, come per il passato le precedenti entità comunali, a garantire tramite i propri servizi, nella misura in cui non veniva eseguito dalla Parrocchia medesima:

- a. la manutenzione ordinaria e la pulizia (incluso lo sgombero della neve, lo spargimento di sale) dei sagrati delle Chiese parrocchiali e degli altri edifici di culto);
 - b. la manutenzione ordinaria dei sedimi nelle immediate vicinanze di ogni edificio di culto.
6. Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi parrocchiali, chiese, oratori, cappelle, sarà possibile richiedere, con la presentazione di una domanda motivata e documentata, un contributo comunale straordinario, sul quale il Municipio o il Consiglio comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze in base alla LOC e in forza della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali.
7. Ogni singolo Consiglio parrocchiale trasmette annualmente entro il 30 giugno la decisione relativa all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso con allegati i relativi conti a norma dell'art. 21 cpv.2 del regolamento della legge sulla Chiesa cattolica
8. Le Parrocchie si impegnano a rispettare in ogni momento i principi di libertà del culto. In caso di attività di interesse generale e sociale non specifiche al culto operano in base ai principi della parità di trattamento indistintamente dal credo dei partecipanti.
9. Questa convenzione estingue ogni altra precedentemente conclusa ed ha durata di 8 anni. Può essere disdetta per la scadenza mediante preavviso di 1 anno.
10. La presente convenzione, ratificata dal Consiglio comunale di Bellinzona e dalle singole Assemblee parrocchiali, entra in vigore il 01.01.2020, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali e dell'Ordinario diocesano.
In caso di disdetta di una singola parrocchia la convenzione rimane in vigore per le altre parti contraenti.